

FLASH REPORT

Sommario:

Fattura Elettronica

Dal 2021 i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si allungano



Fattura Elettronica

Dal 2021 i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si allungano

Premesse

Il decreto del MEF 4 dicembre 2020 (pubblicato nella G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020), prevede delle nuove e diversificate scadenze di versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche che saranno emesse dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, il decreto citato definisce le procedure di recupero, nonché di irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia delle entrate, qualora il bollo venga applicato dai contribuenti ovvero loro intermediari in modo non corretto.

Su tale ultima novità si dovrà, però, attendere apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà stabilire i profili tecnici/operativi. Tale provvedimento dovrebbe essere pubblicato agli inizi del 2021.

Imposta di bollo su libri, registri e documenti e semplificazioni per le fatture elettroniche

L'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, come riformulato dal D.M. 28 dicembre 2018, ha stabilito che:

- il pagamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno dovrà avvenire in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (obbligo dal 1° gennaio 2019) emesse in ciascun trimestre solare deve essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.



Si segnala che nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di euro 1.000, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare, rispettivamente, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

A tale fine, al termine di ogni trimestre, l'Agenzia delle entrate rende noto, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA, l'ammontare dell'imposta di bollo sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (cd. SdI).



ATTENZIONE

L'indicazione dell'ammontare dell'imposta nell'area riservata non è da intendersi come un provvedimento di liquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate, ma solo un dato utilizzabile dal contribuente ai fini dei propri riscontri.

Successivamente, l'art. 26 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto "Liquidità"), ha modificato l'agevolazione prevista per i soggetti con limite di imposta di bollo di euro 1.000 (versamento semestrale; tuttavia, tale disposizione non ha mai trovato concreta attuazione, considerato appunto che l'art. 17 del D.L. n. 124/2019 è stato, sul punto, modificato dal decreto "Liquidità"), prevedendo che:

- nei casi in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore ad euro 250 (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è, comunque, superiore ad euro 250), il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno;
- se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare è inferiore ad euro 250, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno potrà



essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno 2020.

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020, interviene nuovamente, modificando il citato art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, sulle scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che saranno emesse dal 1° gennaio 2021. A seguito delle citate modifiche, **per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, il versamento andrà effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** (quindi, non, come accade ora, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre).



ATTENZIONE

Tale regola subisce una deroga con riferimento al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno); infatti, il versamento dell'imposta di bollo in tale caso andrà effettuato entro il 30 settembre.

Le nuove scadenze trovano applicazione anche per le casistiche di imposta di bollo dovuta in misura non superiore ad euro 250.

Conseguentemente:

- nei casi in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore ad euro 250 (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è, comunque, superiore ad euro 250), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno e, quindi, entro il 30 settembre;
- se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare è inferiore ad euro 250, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione



alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno e, quindi, entro il 30 novembre.

Le nuove scadenze

- **Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro:** entro il 31 maggio;
- **imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro:** entro il 30 settembre;
- **imposta di bollo II trimestre:** entro il 30 settembre;
- **imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro:** entro il 30 novembre;
- **imposta di bollo III trimestre:** entro il 30 novembre;
- **imposta di bollo IV trimestre:** entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo.

Integrazione delle fatture da parte dell'Agenzia delle entrate

Sempre il decreto del MEF 4 dicembre 2020 stabilisce che:

- l'Agenzia delle entrate, in base ai dati in suo possesso, procederà, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che sono soggette ad imposta di bollo, ancorché il contribuente non l'abbia evidenziata all'interno delle fatture stesse;
- entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, l'informazione, di cui al punto precedente, verrà messa a disposizione del contribuente ovvero dell'intermediario delegato, in base a quanto sarà delineato dall'apposito provvedimento direttoriale. In tale caso, il contribuente ovvero il suo intermediario delegato, qualora non ritenga corretto quanto contestato dall'Agenzia delle entrate, dovrà procedere, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (per le sole fatture relative al secondo trimestre, la variazione potrà essere effettuata entro il 10 settembre), alla variazione dei dati comunicati.



**ATTENZIONE**

Qualora il contribuente ovvero intermediario delegato non proceda a variazioni, le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle entrate si intenderanno confermate.

Modalità di pagamento e codici tributo

Si ricorda, infine, che il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:

- mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

**ATTENZIONE**

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, ha approvato i nuovi codici tributo per il versamento, mediante modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Con tale documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico reso disponibile nell'area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP), utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:

- "2521", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";
- "2522", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";



- “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.



ATTENZIONE

La risoluzione ha precisato, inoltre, che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2 dicembre 2014, n. 106/E, e 23 marzo 2015, n. 32/E.

Applicazione o meno del bollo sulle fatture

Si ricorda che sono esenti dall'imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Si deve tenere, comunque, presente che, per i documenti in cui non risulta evidenziata l'IVA, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Ciò premesso, il principio di alternatività IVA/bollo comporta che siano **esenti dall'imposta di bollo** in modo assoluto:



- le fatture, note, note di credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
- le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (di cui all'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

Invece, in linea generale, **sono soggette all'imposta di bollo** le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:

- fuori campo IVA per mancanza dei presupposti soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) e territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
- escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc., di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
- esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- non imponibili, perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, ex art. 8, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).



Operazioni soggette ed esenti da bollo		
Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.	Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territorial	Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.	Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all'estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.	Soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - Risoluzione Agenzia entrate 26 gennaio 2001, n. 6/E; - R.M. Ministero finanze 7 dicembre 1974, n. 432130. 	Sono soggette ad imposta di bollo, se presentate da: <ul style="list-style-type: none"> - amministratori; - prestatori di attività lavorative a progetto; - parasubordinati in genere; - lavoratori autonomi. Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc., presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972; - Art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972; - R.M. 6 giugno 1978, n. 290586. 	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none"> - le esportazioni dirette; - le esportazioni indirette; - le esportazioni triangolari.



Operazioni soggette ed esenti da bollo		
Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizi) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (R.M. 1° agosto 1973, n. 415755).
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993	Sono esenti dall'imposta di bollo: - le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; - le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972; - R.M. Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755; - R.M. Ministero finanze 4 ottobre 1984, n. 311654; - C.M. Direzione dogane 11 aprile 1973, n. 316/30819 	Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all'art. 8-bis, unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci (R.M. Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755; R.M. 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 316/30819). Le altre operazioni indicate nell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro, se di importo superiore ad euro 77,47.



Operazioni soggette ed esenti da bollo

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
Servizi internazionali	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972; - R.M. Ministero finanze 6 giugno 1978, n. 290586 	<p>In linea generale, sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.</p>
Copie conformi di fatture	C.M. 1° agosto 1973, n. 415755.	<p>Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se esente da imposta di bollo (in quanto, ad esempio, è soggetta ad IVA), sarà esente anche la copia conforme; - se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA), sarà soggetta anche la copia. <p>Nel caso di copia di fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni delle imprese emittenti, affinché non sia applicabile l'imposta di bollo, si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (R.M. Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e R.M. 24 aprile 1973, n. 415195).</p>
Cessioni ad esportatori abituali	Art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.	<p>Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizi): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione, si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).</p>



Operazioni soggette ed esenti da bollo

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
Note di credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: - senza indicazione dell'IVA; - riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.
Note di debito (variazioni in aumento)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente, seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste	Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo, se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.
Contribuenti nel regime dei minimi	<ul style="list-style-type: none"> - Circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E; - Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 365/E 	Applicazione dell'imposta di bollo.
Reverse charge	<ul style="list-style-type: none"> - Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E; - Art. 17 del D.P.R. n. 633/1972; - Art. 46 del D.L. n. 331/1993. 	Gli acquisti soggetti a reverse charge sono esenti dall'imposta di bollo, in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente). Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. "interno" (ad esempio, subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.), nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972.



Autofattura	Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972.	Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio, non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972.	Esenti dall'imposta di bollo.
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo, in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.
Regimi speciali cd. "base da base"	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972; - D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 	Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA, a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): <ul style="list-style-type: none"> - il regime dei beni usati; - il regime delle agenzie di viaggio (sono, però, soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).
Regimi monofasici	Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972.	Sono esenti dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'IVA si considera "assolta all'origine"): <ul style="list-style-type: none"> - la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi; - le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'IVA viene assolta in base alla normativa contenuta



Regimi monofasici	Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972.	nell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, R.M. Ministero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e R.M. 28 dicembre 1994, n. 64/E); <ul style="list-style-type: none">- la cessione o ricariche di schede telefoniche;- la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;- la cessione di valori bollati;- la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.
Operazioni in split payment	-	Esenti dall'imposta di bollo.

